

Relazione della II Commissione permanente

SCHEMA E PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO; BILANCIO E FINANZE;
DEMANIO E PATRIMONIO; ORDINAMENTO DEGLI UFFICI; PERSONALE DELLA REGIONE

(Seduta del 19 novembre 2013)

Relatore di maggioranza: MIRCO RICCI

Relatore di minoranza: GIOVANNI ZINNI

sulla proposta di legge n. 373

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 13 novembre 2013

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2013

RELAZIONE ORALE

INDICE

CAPO I ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2013

- Art. 1 (Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2012)
- Art. 2 (Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012)
- Art. 3 (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2012)
- Art. 4 (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2012)

CAPO II DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

- Art. 5 (Modifica alla l.r. 35/2001)
- Art. 6 (Modifiche alla l.r. 45/2012)
- Art. 7 (Modifiche alla l.r. 31/2001)
- Art. 8 (Modifiche alla l.r. 19/2007)
- Art. 9 (Sospensione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)
- Art. 10 (Modifiche alla l.r. 15/1997)
- Art. 10 bis (Modifica alla l.r. 71/1997)**
- Art. 11 (Modifica alla l.r. 18/2009)
- Art. 12 (Utilizzo delle risorse del Fondo Sanitario Indistinto)
- Art. 13 (Modifica alla l.r. 13/2006)
- Art. 14 (Modifica alla l.r. 20/2013)
- ~~Art. 15 (Modifica alla l.r. 33/1989)~~
- ~~Art. 16 (Modifica alla l.r. 9/1997)~~
- Art. 17 (Modifica alla l.r. 36/1998)
- Art. 17 bis (Validità graduatorie concorsuali)**
- Art. 17 ter (Modifiche alla l.r. 11/2003)**
- Art. 18 (Oneri istruttori per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale)
- Art. 19 (Modifica alla l.r. 45/1998)

- Art. 20 (Modifiche alla l.r. 22/2011)
- Art. 21 (Modifiche alla l.r. 48/1996)
- Art. 22 (Modifica alla l.r. 37/2008)
- Art. 23 (Bonifica del sito del Basso Bacino del fiume Chienti)

Art. 23 bis (Modifica alla l.r. 13/2013)

- Art. 24 (Recepimento accordo Stato-Regioni su offerta diagnostica e di laboratorio)

- Art. 25 (Modifiche alla l.r. 36/2005)

- Art. 26 (Modifiche alla l.r. 41/2012)

Art. 26 bis (Modifiche alla l.r. 40/2012)**Art. 26 ter (Modifica alla l.r. 23/1995)**

- Art. 27 (Rimodulazione delle economie del fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese)

- ~~Art. 28 (Modifiche alla l.r. 20/2000)~~

Art. 29 (Istituzioni culturali di rilievo regionale)

- ~~Art. 30 (Modifiche alla l.r. 39/1997)~~

Art. 30 bis (Modifiche alla l.r. 21/2011)

- Art. 31 (Modifiche alla l.r. 9/2003)

Art. 31 bis (Modifiche alla l.r. 6/2013)**Art. 31 ter (Modifica alla l.r. 14/2007)**

- Art. 32 (Utilizzo delle risorse assegnate con decreto del Ministero delle politiche sociali del 26 giugno 2013)

CAPO III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2013-2015. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

- Art. 33 (Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese 2013)
- Art. 34 (Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell'anno 2013)
- Art. 35 (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 45/2012)
- Art. 36 (Modifica e integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 46/2012)
- Art. 37 (Dichiarazione d'urgenza)

Testo proposto**CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ANNO
FINANZIARIO 2013****Art. 1**

*(Residui attivi e passivi alla chiusura
dell'esercizio 2012)*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2012, già iscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2013 per l'importo presunto di euro 2.683.385.725,71, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti nell'importo complessivo di euro 3.196.956.240,49.

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2012, già iscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2013 per l'importo presunto di euro 1.900.040.612,32, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti nell'importo complessivo di euro 2.290.067.427,26.

Art. 2

*(Giacenza di cassa alla chiusura
dell'esercizio 2012)*

1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012, già iscritta ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2013 per l'importo presunto di euro 39.804.678,61, si determina, per effetto delle risultanze del Rendiconto dell'anno 2012, nell'importo di euro 102.366.434,86 presso il Tesoriere della Regione.

Art. 3

*(Saldo finanziario alla chiusura
dell'esercizio 2012)*

1. L'ammontare del saldo finanziario al termine dell'esercizio 2012, già iscritto ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2013 per

Testo modificato dalla Commissione**CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ANNO
FINANZIARIO 2013****Art. 1**

*(Residui attivi e passivi alla chiusura
dell'esercizio 2012)*

Identico

Art. 2

*(Giacenza di cassa alla chiusura
dell'esercizio 2012)*

Identico

Art. 3

*(Saldo finanziario alla chiusura
dell'esercizio 2012)*

Identico

l'importo presunto di euro 823.149.792,00, è rideterminato in un saldo finanziario di euro 1.009.255.248,09 per effetto delle risultanze del Rendiconto dell'anno 2012.

Art. 4

(Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2012)

1. Gli importi dei mutui da riautorizzare, di cui all'articolo 21 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 46 (Bilancio di previsione per l'anno 2013 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015) per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono rideterminati, secondo le risultanze del conto consuntivo, come di seguito specificato:

- a) relativamente all'anno 2012 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 35.278.842,62 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera i), della l.r. 46/2012, si stabilisce nel nuovo importo di euro 37.111.797,36;
- b) relativamente all'anno 2011 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 39.797.871,17 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera h), della l.r. 46/2012, si stabilisce nel nuovo importo di euro 39.643.354,99;
- c) relativamente all'anno 2010 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 51.023.173,94 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera g), della l.r. 46/2012, si stabilisce nel nuovo importo di euro 50.913.802,99;
- d) relativamente all'anno 2009 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 53.420.656,40 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera f), della l.r. 46/2012, si stabilisce nel nuovo importo di euro 53.418.076,88;
- e) relativamente all'anno 2008 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 62.655.965,76 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera e), della l.r. 46/2012, si stabilisce nel nuovo importo di euro 61.750.876,06;
- f) relativamente all'anno 2005 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 47.554.704,85 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della l.r. 46/2012, si stabilisce nel nuovo importo di euro 47.476.169,93.

Art. 4

(Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2012)

Identico

CAPO II
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E
DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE

Art. 5

(Modifica alla l.r. 35/2001)

1. All'articolo 1, comma 5 bis, lettera b), della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), le parole: "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

Art. 6

(Modifiche alla l.r. 45/2012)

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge Finanziaria 2013) è abrogata.

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 45/2012, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e delle risorse del Fondo Sanitario Indistinto".

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 45/2012 le parole: "euro 19.775.717,61 di cui euro 8.975.717,61" sono sostituite dalle parole: "euro 19.241.394,69 di cui euro 8.441.394,69".

4. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 45/2012 le parole: "euro 8.440.700,00 di cui euro 3.200.000,00 iscritti a carico delle UPB 20821 "Fondo priorità regionale – corrente" ed euro 5.240.700,00" sono sostituite dalle parole: "euro 10.009.177,01 di cui euro 2.663.193,19 iscritti a carico delle UPB 20821 "Fondo priorità regionale – corrente" ed euro 7.345.983,82".

5. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 45/2012 è sostituito dal seguente:

"3. Per l'anno 2013 sono inoltre autorizzati finanziamenti straordinari per le seguenti finalità:

- a) Progetto giovani nell'internazionalizzazione: euro 976.775,56 iscritti nella UPB 31607;
- b) Fondo per l'attrazione di investimenti produttivi ed occupazionali sul territorio: euro

CAPO II
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E
DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE

Art. 5

(Modifica alla l.r. 35/2001)

Identico

Art. 6

(Modifiche alla l.r. 45/2012)

1. *Identico*

2. *Identico*

3. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 45/2012 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'anno 2013 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 19.241.394,69 di cui euro 8.941.394,69 iscritti a carico dell'UPB 20818 "Fondo anticrisi-corrente" ed euro 10.300.000,00 iscritti a carico dell'UPB 20819 "Fondo anticrisi-investimento", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013."

4. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 45/2012 le parole: "euro 8.440.700,00 di cui euro 3.200.000,00 iscritti a carico delle UPB 20821 "Fondo priorità regionale – corrente" ed euro 5.240.700,00" sono sostituite dalle parole: "euro ~~10.009.177,01~~ **9.929.177,01** di cui euro 2.663.193,19 iscritti a carico delle UPB 20821 "Fondo priorità regionale – corrente" ed euro ~~7.345.983,82~~ **7.265.983,82**".

5. *Identico*

896.500,00 iscritti a carico dell'UPB 31605;
c) Fondo per l'erogazione di borse di studio e borse lavoro a giovani qualificati per la promozione dell'offerta turistico culturale: euro 500.000,00 iscritti nell'UPB 31802.".

6. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 45/2012 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale approva lo schema di convenzione di cui al comma 1 per la disciplina del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche svolto dalle banche, prevedendo in particolare:

a) le modalità di:

- 1) erogazione del servizio con il pagamento della tassa attraverso gli sportelli bancomat (ATM) e le procedure Home-banking nonché eventualmente tramite appositi terminali presso le tabaccherie ed i soggetti autorizzati ai sensi della legge 264/1991 con esse convenzionati;
- 2) accesso agli archivi;
- 3) riversamento delle somme riscosse;

b) i costi a carico dell'utente;

c) le cause di risoluzione.".

Art. 7

(Modifiche alla l.r. 31/2001)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 11 dicembre 2001 n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è sostituito dal seguente:

"1. La proposta di legge di bilancio è presentata dalla Giunta regionale al Consiglio ed è approvata nei termini stabiliti dallo statuto regionale.".

2. Al comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 31/2001, le parole: "superiore allo 0,1 per cento" sono sostituite dalle parole: "superiore allo 0,5 per cento".

3. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 31/2001 dopo le parole: "a scopi specifici" sono inserite le seguenti: "per l'istituzione di nuove UPB di spesa.

4. Il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 31/2001 è sostituito dal seguente:

"2. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.".

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 31/2001 è inserito il seguente:

"2 bis. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.".

6. Identico

Art. 7

(Modifiche alla l.r. 31/2001)

Identico

6. Il comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 31/2001 è sostituito dal seguente:

“3. Non si fa luogo al rimborso dei tributi regionali la cui gestione è svolta dalla Regione qualora l' ammontare non superi l'importo di euro 20.”.

7. Al comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 31/2001, le parole: “Tali importi” sono sostituite dalle seguenti: “Gli importi di cui al comma 1”.

8. Il comma 5 dell'articolo 42 della l.r. 31/2001 è abrogato.

9. Al comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 31/2001 dopo le parole: “ai capitoli corrispondenti” sono inserite le seguenti parole: “oppure quando non esistono, nel bilancio dell'esercizio successivo, i capitoli corrispondenti, le dette somme sono trasportate in appositi capitoli aggiunti”.

10. Al comma 5 dell'articolo 58 della l.r. 31/2001 dopo le parole: “dirigente della ragioneria” sono aggiunte le seguenti parole: “,su proposta dei dirigenti delle strutture organizzative di massima dimensione,”.

11. Dopo il comma 5 dell'articolo 59 della l.r. 31/2001 sono aggiunti i seguenti:

“5 bis. La determinazione delle somme da conservarsi tra i residui perenti è disposta per ciascun capitolo di spesa con decreto del dirigente della ragioneria su proposta dei dirigenti delle strutture organizzative di massima dimensione.

5 ter. I residui perenti sono compresi, nel Conto del Patrimonio, tra le passività diverse.”.

12. La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 31/2001 è abrogata.

13. Dopo il comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 31/2001 è inserito il seguente:

“1 bis. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa, corredata da una nota preliminare, dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto.”.

14. Dopo il comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 31/2001 è inserito il seguente:

“1 bis. Nel bilancio del Consiglio-Assemblea legislativa regionale è istituita un'apposita unità previsionale di base per la gestione dei residui perenti.”.

15. Al comma 4 dell'articolo 71 della l.r. 31/2001, dopo le parole: “eventuale saldo” sono inserite le seguenti: “depurato dall'entità dei residui perenti accertati al termine dell'esercizio”.

Art. 8

(Modifiche alla l.r. 19/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni

Art. 8

(Modifiche alla l.r. 19/2007)

Identico

per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge Finanziaria 2008) dopo le parole: “nella regione dagli impianti di distribuzione di carburante” sono aggiunte le seguenti: “che risultano dal registro di carico e scarico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).

2. Al comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 19/2007 dopo le parole: “su apposito conto corrente postale” sono inserite le seguenti: “ovvero mediante bonifico bancario”.

3. Dopo il comma 6 dell’articolo 27 della l.r. 19/2007 sono inseriti i seguenti:

“6 bis. Al fine di rafforzare l’attività di controllo e di recupero dell’imposta, gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli effettuano le relative verifiche anche presso gli impianti di distribuzione dei carburanti, da definire con apposito protocollo d’intesa stipulato tra la Regione e la stessa Agenzia. In tal caso e per ogni altra irregolarità, comunque riscontrata, i proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative sono di spettanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

6 ter. Per la riscossione coattiva, gli interessi e l’indennità di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dall’articolo 3, comma 13, della legge n. 549/1995, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 504/1995 ed al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).”.

4. Il comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 19/2007 è abrogato.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 9

(Sospensione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della presente legge è sospesa l’applicazione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge finanziaria 2013).

2. Non si fa luogo al rimborso di somme precedentemente versate a titolo di imposta alla data di cui al comma 1. Ai sensi dell’articolo 6,

Art. 9

(Sospensione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)

Identico

comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) non si applicano le sanzioni amministrative previste in caso di violazioni per omesso e ritardato pagamento dell'imposta, commesse prima della data indicata al comma 1.

3. Ai minori introiti conseguenti all'applicazione del precedente comma 1 si fa fronte nell'ambito delle complessive riduzioni di spesa recate dalle operazioni di assestamento di bilancio.

Art. 10

(Modifiche alla l.r. 15/1997)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), dopo le parole: "o compostaggio" sono aggiunte le parole: "e riciclaggio".

2. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 15/1997, le parole: "svolte in impianti situati nel territorio regionale" sono soppresse e le parole: "compostaggio o riciclaggio" sono sostituite dalle parole: "compostaggio e riciclaggio".

3. Al comma 6 quater dell'articolo 2 bis della l.r. 15/1997, le parole: "dall'Osservatorio regionale dei rifiuti" sono sostituite dalle parole: "dal Catasto regionale dei rifiuti".

Art. 11

(Modifica alla l.r. 18/2009)

1. L'articolo 32 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009) è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 12

(Utilizzo delle risorse del Fondo Sanitario Indistinto)

1. In attuazione dell'articolo 29, comma 1,

Art. 10

(Modifiche alla l.r. 15/1997)

Identico

Art. 10 bis

(Modifica alla l.r. 71/1997)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è inserito il seguente:

"4 bis. Il Comune può sospendere per un anno il versamento dei contributi previsti al comma 1, per gravi ragioni connesse al mantenimento dei livelli occupazionali al fine di evitare crisi aziendali."

Art. 11

(Modifica alla l.r. 18/2009)

Identico

Art. 12

(Utilizzo delle risorse del Fondo Sanitario Indistinto)

Identico

lettera i), e dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), alla chiusura del bilancio d'esercizio 2012 degli Enti del SSR, e per gli anni successivi, le eventuali quote del Fondo Sanitario Indistinto non assegnate agli Enti stessi, o ad altri soggetti, per la parte del Fondo gestita direttamente dalla Regione, sono iscritte a carico della UPB 52821, e sono vincolate nel Bilancio fino al loro completo utilizzo.

Art. 13

(Modifica alla l.r. 13/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2006 n. 13 (Assestamento del bilancio 2006) le parole: "n. 17154 del 18 febbraio 2005" sono sostituite dalle parole: "n. 64868 del 31 agosto 2012".

Art. 14

(Modifica alla l.r. 20/2013)

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 29 luglio 2013 n. 20 (Disposizioni relative al pagamento dei debiti della Regione certi, liquidi ed esigibili, diversi da quelli finanziari e sanitari, maturati al 31 dicembre 2012) le parole: "euro 462.249,90" sono sostituite dalle parole: "euro 463.249,90".

Art. 15

(Modifica alla l.r. 33/1989)

1. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 1989, n. 33 (Organizzazione e disciplina delle strutture Nefro-Dialitiche nella Regione Marche), è sostituita dalla seguente:

"g) tre rappresentanti regionali designati rispettivamente uno dall'Associazione nazionale emodializzati (ANED), uno dall'Associazione nazionale rene policistico (AIRP) e uno dall'Associazione nazionale trapiantati di rene (ANTR);".

Art. 16

(Modifica alla l.r. 9/1997)

1. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della pro-

Art. 13

(Modifica alla l.r. 13/2006)

Identico

Art. 14

(Modifica alla l.r. 20/2013)

Identico

Art. 15

(Modifica alla l.r. 33/1989)

Soppresso

Art. 16

(Modifica alla l.r. 9/1997)

Soppresso

grammazione nel settore agroalimentare (CEPA)), è sostituito dal seguente:

“4. La contrattazione decentrata integrativa per il personale proprio dell'ASSAM è effettuata dalla stessa agenzia secondo le disponibilità del proprio bilancio e sulla base delle direttive impartite dalla Giunta. La contrattazione decentrata integrativa per il personale di cui all'articolo 21 è effettuata dalla Giunta regionale.”.

Art. 17

(Modifica alla l.r. 36/1998)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria) è sostituito dal seguente:

“2. Il sistema di allarme sanitario è diretto e gestito da quattro Centrali operative territoriali e da una Centrale operativa regionale. La Centrale operativa di Ancona svolge altresì la funzione di Centrale operativa regionale.”.

Art. 17

(Modifica alla l.r. 36/1998)

Identico

Art. 17 bis

(Validità graduatorie concorsuali)

1. Il termine del 31 dicembre 2014 previsto all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 26 (Disposizioni per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale) è prorogato al 31 dicembre 2016 in attuazione di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Art. 17 ter

(Modifiche alla l.r. 11/2003)

1. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) dopo le parole “in vivo” sono aggiunte le seguenti parole “, ad eccezione degli individui appartenenti al genere Trota,”.

2. Dopo la lettera t) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 11/2003 è aggiunta la seguente:

“t bis) sanzione amministrativa da 25,00 euro a 50,00 euro per chi non riconsegna il tesserino entro il termine previsto all'articolo 25 comma 3.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 11/2003 le parole: “, fatta eccezione per la mancata riconsegna del tesserino entro il termine

Art. 18

(Oneri istruttori per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale)

1. E' possibile, su richiesta, dilazionare l'importo tariffario dovuto all'autorità competente per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), come di seguito precisato:

a) per importi superiori ad € 5.000,00:

- 1) l'acconto: 40 per cento della somma dovuta, la cui quietanza di pagamento deve pervenire con l'invio dell'istanza. Nella causale deve essere precisato: "l'acconto per rilascio/rinnovo/ rinnovo con modifiche non sostanziali/per le modifiche sostanziali AIA";
- 2) l'acconto: 40 per cento della somma dovuta, la cui quietanza di pagamento deve pervenire al momento della convocazione della conferenza di servizi decisoria. Nella causale deve essere precisato: "l'acconto per rilascio/rinnovo/rinnovo con modifiche non sostanziali/per le modifiche sostanziali AIA";
- 3) saldo: 20 per cento della somma dovuta, la cui quietanza di pagamento deve pervenire prima dell'emanazione del decreto, a seguito di avvenuta comunicazione da parte dell'autorità competente del completamento dell'iter istruttorio e di eventuale rettifica dell'importo tariffario dovuto. Nella causale deve essere precisato: "saldo per rilascio/rinnovo/rinnovo con modifiche non sostanziali/modifiche sostanziali AIA";

b) per importi inferiori ad € 5.000,00:

- 1) acconto: 70 per cento della somma dovuta, la cui quietanza di pagamento deve pervenire con l'invio dell'istanza. Nella causale deve essere precisato: "acconto per rilascio/rinnovo/rinnovo con modifiche non sostanziali/per le modifiche sostanziali AIA";
- 2) saldo: 30 per cento della somma dovuta, la cui quietanza di pagamento deve pervenire prima dell'emanazione del decreto, a seguito di avvenuta comunicazione da parte dell'autorità competente, del completamento dell'iter istruttorio e di eventuale rettifica dell'importo tariffario dovuto. Nella causale deve essere precisato: "saldo per rilascio/rinnovo/rinnovo con modifi-

di cui all'articolo 25, comma 3, che comporta esclusivamente l'esclusione dal rilascio del tesserino medesimo per stagione piscatoria successiva" sono soppresse.

Art. 18

(Oneri istruttori per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale)

Identico

che non sostanziali/modifiche sostanziali AIA”.

Art. 19
(Modifica alla l.r. 45/1998)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) le parole: “ai sensi del d.lgs. 422/1997” sono soppresse.

Art. 20
(Modifiche alla l.r. 22/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla l.r. 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e alla l.r. 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”) le parole: “non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle parole: “non oltre il 31 dicembre 2014”

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 22/2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per tali varianti non si applica quanto stabilito dall'articolo 26 bis, comma 9, della l.r. 34/1992.”.

Art. 21
(Modifiche alla l.r. 48/1996)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 19 novembre 1996, n. 48 (Ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale) è sostituita dalla seguente: “d) il Revisore unico.”

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 48/1996, le parole: “elegge, con votazioni separate con voto limitato ad uno, due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti” sono sostituite dalle seguenti: “nomina il Revisore unico”.

3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 48/1996 è sostituita dalla seguente: “e) il Revisore unico è nominato tra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che

Art. 19
(Modifica alla l.r. 45/1998)

Identico

Art. 20
(Modifiche alla l.r. 22/2011)

Identico

Art. 21
(Modifiche alla l.r. 48/1996)

Identico

abroga la direttiva 84/253/CEE), e dura in carica quanto il Presidente.”

4. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 48/1996, le parole: “Collegio dei revisori dei conti” sono sostituite dalle seguenti: “Revisore unico”.

5. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 48/1996, le parole: “Collegio dei revisori dei conti” sono sostituite dalle seguenti: “Revisore unico”.

6. I Collegi dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i Consorzi di sviluppo industriale, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato.

Art. 22

(Modifica alla l.r. 37/2008)

1. L'articolo 33 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizione per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009) è sostituito dal seguente:

“Art. 33 (Nomina del consigliere/consigliera di fiducia)

1. Il consigliere o la consigliera di fiducia di cui all'articolo 8 del CCNL 2002/2005 del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali e all'articolo 8 del CCNL 2002/2005 dell'area della dirigenza del medesimo comparto è nominato dalla Giunta regionale tra i componenti del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) di cui all'articolo 24 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), in possesso di idonea competenza e capacità professionale e dura in carica quattro anni.

2. Al consigliere o alla consigliera di cui al comma 1 spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate.”.

Art. 23

(Bonifica del sito del Basso Bacino del fiume Chienti)

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 13 (Assestamento del bilancio 2006), la bonifica delle aree individuate all'interno dell'ex sito di interesse nazionale denominato “Basso Bacino del fiume Chienti” spetta ai Comuni nel cui territorio ricadono le rispettive aree.

2. La bonifica unitaria della falda acquifera ricompresa nel sito di cui al comma 1 spetta agli enti territoriali interessati, già firmatari dell'accordo di programma stipulato con il Ministero com-

Art. 22

(Modifica alla l.r. 37/2008)

Identico

Art. 23

(Bonifica del sito del Basso Bacino del fiume Chienti)

Identico

petente in data 2 luglio 2008 e non più operante, sulla base di quanto dagli stessi stabilito mediante la conclusione di un nuovo accordo di programma che deve tener conto delle relative disponibilità finanziarie e dell'eventuale ripermitezzazione dell'area, da indagare sulla base dei risultati delle analisi delle acque di falda ottenuti nel tempo dai monitoraggi eseguiti dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).

Art. 23 bis
(Modifica alla l.r. 13/2013)

1. L'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2013, n.13 (Riordino degli interventi in materia di bonifica e di irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto) è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Funzioni amministrative in materia di bonifica e di difesa del suolo)

1. In attesa del riordino legislativo statale, le funzioni amministrative concernenti la progettazione delle opere di bonifica di competenza pubblica previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), e, in quanto applicabile, dal regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), sono esercitate dalle Province.

2. Le funzioni amministrative concernenti l'esecuzione, l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere di bonifica indicate al comma 1 sono di competenza del consorzio di cui all'articolo 5.

3. In materia di difesa del suolo, restano di competenza della Regione e degli enti locali le funzioni amministrative rispettivamente esercitate ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo).

4. Gli enti locali possono stipulare con il consorzio di cui all'articolo 5 convenzioni per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17 della l.r. 13/1999 ed in particolare per la realizzazione di opere a difesa degli abitati; possono altresì avvalersi del consorzio medesimo ai fini della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di propria competenza per le finalità della presente legge e per l'individuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini idrografici.”

Art. 24

(Recepimento accordo Stato-Regioni su offerta diagnostica e di laboratorio)

1. I provvedimenti di recepimento ed attuazione dell'accordo stipulato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), il 23 marzo 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta diagnostica e di laboratorio" sono adottati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 25

(Modifiche alla l.r. 36/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), le parole: "d'intesa" sono sostituite dalle parole: "in collaborazione".

2. Al comma 3 dell'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005 le parole: "e reinvestimento" sono soppresse.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 36/2005 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Al revisore dei conti spetta un'indennità di carica mensile pari a 2.000,00 euro, nonché il rimborso spese previsto dagli articoli 4 e 5 della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale)".

Art. 24

(Recepimento accordo Stato-Regioni su offerta diagnostica e di laboratorio)

1. I provvedimenti di recepimento ed attuazione dell'accordo stipulato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), il 23 marzo 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta diagnostica e di laboratorio" sono adottati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, **previo parere della competente Commissione assembleare.**

Art. 25

(Modifiche alla l.r. 36/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, anche su proposta dell'Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche e comunque in collaborazione con l'Ente medesimo, previo parere della competente commissione consiliare, approva il programma di reinvestimento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di cui all'articolo 20 septiesdecies, comma 3, e delle risorse derivanti dalle alienazioni e dall'estinzione dei diritti di prelazione di cui all'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)."

2. Identico

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 36/2005 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Al revisore dei conti spetta un'indennità di carica mensile pari a ~~2.000,00~~ **1.000,00** euro, nonché il rimborso spese previsto dagli articoli 4 e 5 della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale)".

4. Al comma 1 bis dell'articolo 35 della l.r. 36/2005 le parole: “, comma 2, lettera b)” sono soppresse.

Art. 26
(Modifica alla l.r. 41/2012)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società) è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai soggetti di cui al comma 1, lettere e), f) e g), qualora gli stessi non percepiscono dalla Regione compensi comunque denominati anche nella forma del rimborso delle spese.”.

4. *Identico*

Art. 26
(Modifica **Modifiche** alla l.r. 41/2012)

1. *Identico*

1 bis. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 41/2012, dopo le parole: “componenti gli organismi istituiti con” sono inserite le seguenti: “legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche),”.

1 ter. Al comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 41/2012 le parole: “e dei figli conviventi” sono sostituite dalle seguenti: “e dei parenti entro il secondo grado”.

1 quater. Ai fini della prima applicazione dei commi 1 bis e 1 ter, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale determina le modalità attuative e adegua la relativa modulistica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1 quinquies. Sono fatte salve le procedure attuative dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge dalla Regione in via amministrativa nei confronti dei propri componenti titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio dei poteri di indirizzo politico.

Art. 26 bis
(**Modifiche** alla l.r. 40/2012)

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche) le parole: “dall'albo dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: “dal Re-

gistro dei revisori legali o dall'albo professionale”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 40/2012 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Il componente è sospeso dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa in caso di inizio del procedimento penale per uno dei reati indicati all'articolo 11. In tale ipotesi l'Assemblea legislativa regionale provvede, nella prima seduta utile, alla sostituzione del componente sospeso con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 2. Il sostituto rimane in carica esclusivamente per il periodo di sospensione del componente.”.

3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 40/2012 è aggiunta la seguente:

“f bis) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti nel Titolo V e nel Capo II del Titolo XIII del Libro II del Codice penale o dei delitti commessi con l'abuso della professione o della funzione di revisore;”.

Art. 26 ter
(Modifica alla l.r. 23/1995)

1. Dopo il Capo II della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è aggiunto il seguente:

“Capo II bis (Trattamento previdenziale dei Consiglieri)

Art. 7 ter (Trattamento previdenziale dei Consiglieri)

1. A decorrere dalla X legislatura regionale ai Consiglieri regionali cessati dal mandato spetta un trattamento previdenziale basato su un sistema di calcolo contributivo.

2. Il contributo è a totale carico del Consigliere regionale ed è pari al 36 per cento delle indennità di carica lorda.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con proprio atto, disciplina le modalità per l'applicazione del sistema contributivo e per la determinazione del trattamento previdenziale, sulla base della disciplina prevista per i componenti della Camera dei Deputati, stabilendo altresì:

- a) la decorrenza del diritto alla pensione;
- b) la disciplina del sistema pro rata;
- c) i casi di sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale;
- d) gli aventi diritto all'assegno di reversibilità e la relativa disciplina.

Art. 27

(Rimodulazione delle economie del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese)

1. L'importo di 710.000 euro, facente parte della somma destinata con deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2011, n. 840, alle finalità di cui all'articolo 24, comma 2, della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è ridestinato nel modo seguente:

- a) 120.000,00 euro per le finalità di cui all'articolo 15 della l.r. 20/2003, ai sensi delle disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2013, n. 832;
- b) 90.000,00 euro come contributi per la digitalizzazione delle sale cinematografiche;
- c) 500.000,00 euro per l'abbattimento dei tassi di interesse nelle operazioni di finanziamento delle imprese artigiane svolte ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione) e della legge 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste).

Art. 28

(Modifiche alla l.r. 20/2000)

1. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione o all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), le parole: "entro dodici mesi dal ricevimento della domanda" sono soppresse.

2. Al comma 8 dell'articolo 24 della l.r. 20/2000, le parole: "dall'articolo 7" sono sostituite dalle parole: "dagli articoli 7 e 8".

3. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 20/

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai componenti della Giunta regionale non Consiglieri."

Art. 27

(Rimodulazione delle economie del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese)

1. **La somma di 719.500,00 euro, già destinata, con deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2011, n. 840, alle finalità della normativa di cui all'articolo 24, comma 2, della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è rimodulata nel modo seguente:**

- a) **quanto a 90.000,00 euro, per destinarli a contributi per la digitalizzazione delle sale cinematografiche;**
- b) **quanto a 120.000,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 15 della l.r. 20/2003, ai sensi delle disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2013, n. 832;**
- c) **quanto a 500.000,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c) della l.r. 20/2003 per l'attività relativa all'abbattimento dei tassi di interesse nelle operazioni di finanziamento delle imprese artigiane svolte ai sensi delle leggi 949/1952 e 240/1981;**
- d) **quanto a 2.500,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 25 della l.r. 20/2003, ai sensi delle disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2013, n. 832;**
- e) **quanto a 7.000,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 34 della l.r. 20/2003, ai sensi delle disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2013, n. 832.**

Art. 28

(Modifiche alla l.r. 20/2000)

Soppresso

2000 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle strutture pubbliche non si applica, in caso di ampliamento, trasformazione e trasferimento, quanto previsto dall'articolo 16."

Art. 29

(Modifica alla l.r. 4/2010)

1. L'articolo 12 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali) è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Sostegno alle istituzioni di ricerca storico-culturale)

1. La Regione promuove, sostiene e valorizza, anche mediante la concessione di contributi, l'attività e il patrimonio culturale delle istituzioni di ricerca storico-culturale di rilievo regionale.

2. Si considerano istituzioni di ricerca storico-culturale di rilievo regionale, ai sensi della presente legge, gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni, che hanno sede legale e svolgono prevalentemente la loro attività nel territorio della Regione, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere stati costituiti con legge regionale o essere in possesso della personalità giuridica;
- b) essere costituiti da almeno tre anni;
- c) non avere fini di lucro;
- d) disporre di un patrimonio di rilevante valore culturale;
- e) annoverare tra le proprie finalità statutarie e svolgere in modo continuativo da almeno tre anni attività di ricerca e documentazione di rilevante valore storico-culturale e scientifico, fruibile da parte della collettività regionale;
- f) disporre di una sede adeguata e di attrezzature e organizzazione idonee allo svolgimento della propria attività.

3. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di cultura, l'elenco delle istituzioni di ricerca storico-culturale di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, determina le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione e di aggiornamento dell'elenco di cui al comma 3, nonché i criteri e le modalità per l'eventuale concessione dei contributi regionali di cui al comma 1. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 è condizione per l'accesso ai contributi previsti dal presente articolo."

2. Per l'anno 2014 le domande di iscrizione nell'elenco delle istituzioni di ricerca storico-culturale e le domande di contributo sono presentate successivamente all'approvazione della deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo

Art. 29

(Istituzioni culturali di rilievo regionale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla rideterminazione dei criteri e delle modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento dell'elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui all' articolo 12 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali) al fine di razionalizzare la spesa e semplificare le procedure.

2. L'atto indicato al comma 1 è adottato sentita la competente commissione assembleare.

3. Per l'anno 2014 le domande di iscrizione nell'elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale e le domande di contributo sono presentate successivamente all'approvazione della deliberazione di giunta regionale di cui al comma 1 e nei termini previsti dalla stessa deliberazione.

12, comma 4, della l.r. 4/2010 come sostituito dal comma 1 del presente articolo, con le modalità e i termini dalla stessa determinati.

Art. 30
(Modifiche alla l.r. 39/1997)

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all'estero) dopo le parole: "associazioni riconosciute dei marchigiani emigrati" sono inserite le parole: "e delle associazioni estere degli Amici delle Marche".

2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 39/1997 le parole: "all'albo" sono sostituite con le parole: "agli albi".

3. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 39/1997 dopo le parole: "di cui all'articolo 12" sono inserite le parole: "; comma 3,".

4. L'articolo 12 della l.r. 39/1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Tutela dell'associazionismo e istituzione degli albi)

1. La Regione riconosce e sostiene le funzioni di promozione sociale, culturale, turistiche e ricreative svolte:

- a) dalle associazioni dei marchigiani all'estero o che operano sul territorio regionale con carattere di continuità a favore degli emigrati marchigiani, delle loro famiglie e dei loro discendenti;
- b) dalle associazioni estere degli Amici delle Marche.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono istituiti presso la struttura organizzativa regionale competente gli albi delle associazioni di cui al comma medesimo.

3. Sono iscritte all'albo delle associazioni di cui al comma 1, lettera a), le associazioni che:

- a) associano almeno venti componenti nati o discendenti di nati o residenti, al momento dell'emigrazione, in un Comune della Regione;
- b) hanno uno statuto improntato a principi democratici e che prevede la pubblicità delle proprie deliberazioni;
- c) svolgono la propria attività effettivamente e continuamente da almeno un anno;
- d) non operano, a meno di una motivata deroga concessa dalla Regione, in un contesto territoriale municipale o sub statale dove è già costituita un'altra associazione iscritta all'albo o dove è presente un'entità locale di federazione già iscritta.

4. Le associazioni componenti di una federazione sono iscritte d'ufficio all'albo di cui al comma 3, lettera a), sulla base di una dichiarazione

Art. 30
(Modifiche alla l.r. 39/1997)

Soppresso

di appartenenza alla federazione medesima resa, nelle forme di legge, dal presidente.

5. Sono altresì iscritte all'albo di cui al comma 3, lettera a), le organizzazioni regionali, effettivamente operanti, delle associazioni nazionali dell'emigrazione rappresentate nel CGIE. L'iscrizione all'albo di federazioni eventualmente costituite tra queste organizzazioni produce l'automatica cancellazione delle singole aderenti.

6. Sono iscritte all'albo delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), le associazioni estere che:

- a) associano almeno venti componenti;
- b) hanno uno statuto improntato a principi democratici e che prevede la pubblicità delle proprie deliberazioni;
- c) hanno come finalità statutaria lo svolgimento di attività volte alla valorizzazione della cultura, del turismo, delle tipicità e del territorio marchigiano;
- d) svolgono la propria attività in modo stabile e continuativo.

7. Il programma triennale di cui all'articolo 3 stabilisce i criteri e le modalità per la verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione agli albi.

8. L'iscrizione all'albo di cui al comma 3, lettera a), è requisito indispensabile per partecipare alla nomina dei componenti del Consiglio di cui all'articolo 4, alle Conferenze continentali in cui esso si articola, nonché alla Conferenza regionale di cui all'articolo 8. L'iscrizione non comporta alcun obbligo di sostegno finanziario da parte della Regione. Non possono ricevere finanziamenti diretti le associazioni che siano anche componenti di federazioni.

9. La Regione incoraggia lo sviluppo di federazioni tra le associazioni dei marchigiani e loro discendenti, accordando alle federazioni priorità nel finanziamento delle attività ricomprese nel piano annuale di cui all'articolo 3, comma 4.”.

Art. 30 bis
(Modifiche alla l.r. 21/2011)

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 48 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura è inserito il seguente:

“3 ter. Nel caso di trasformazioni ai sensi del comma 3 bis, le aziende non sono tenute ad alcun versamento degli oneri di urbanizzazione per le opere realizzate ai sensi della l.r. 3/2002 e della l.r. 25/1987.”.

Art. 31*(Modifiche alla l.r. 9/2003)*

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti") è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2013, tali contributi vengono erogati ai Comuni, singoli o associati, in relazione ai servizi effettivamente svolti nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 9/2003 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Al fine dell'erogazione dei contributi di cui al comma 3, i Comuni singoli o associati presentano la rendicontazione dei servizi effettivamente svolti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento."

Art. 31*(Modifiche alla l.r. 9/2003)**Identico***31 bis***(Modifiche alla l.r. 6/2013)*

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale) è abrogata.

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/2013 è inserita la seguente: "a bis) entro due mesi dalla approvazione del Programma triennale di cui all'articolo 2 approva, previo parere della Commissione consiliare competente, il progetto della rete di Trasporto pubblico automobilistico extraurbano a livello di ambiti territoriali di gestione;"

3. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 6/2013 le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "30 giugno 2014".

31 ter*(Modifica alla l.r. 14/2007)*

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007), da ultimo modificato dall'articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del bilancio 2011), le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014".

Art. 32

(Utilizzo delle risorse assegnate con decreto del Ministero delle politiche sociali del 26 giugno 2013)

1. Le risorse assegnate alla Regione Marche con decreto del Ministero delle politiche sociali del 26 giugno 2013, iscritte con DGR 1329/2013, a carico dell'UPB 20109 "Trasferimenti per Servizi sociali" di entrata e dell'UPB 53007 "Tutela sociale e diritti di cittadinanza - corrente" di spesa, per complessivi euro 7.950.000,00 implementano il finanziamento degli interventi per la promozione e il coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità di cui alla l.r. 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità).

2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 vengono rimodulate le risorse integrative iscritte in sede di bilancio di previsione a carico della medesima UPB, autorizzate nella Tabella A della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge Finanziaria 2013).

CAPO III

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER IL TRIENNIO 2013/2015.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

Art. 33

(Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese 2013)

1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2013 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:

tabella 1 "Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di entrata del Bilancio 2013".

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2013 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:

tabella 2 "Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di spesa del Bilancio 2013";

tabella 3 "Riclassificazione per natura economica delle variazioni agli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2013".

Art. 32

(Utilizzo delle risorse assegnate con decreto del Ministero delle politiche sociali del 26 giugno 2013)

Identico

CAPO III

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER IL TRIENNIO 2013/2015.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

Art. 33

(Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese 2013)

Identico

Art. 34

(Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell'anno 2013)

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31 della l.r. 31/2001, l'autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per l'anno 2013, già stabilita nell'importo di euro 20.754.267,79 per effetto dell'articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 46 (Bilancio di previsione per l'anno 2013 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015), si stabilisce nel nuovo importo di euro 15.174.158,96.

2. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall'articolo 22 della l.r. 46/2012.

Art. 35

(Modifica alle tabelle allegata alla l.r. 45/2012)

1. Gli allegati alla l.r. 45/2012 sono modificati come segue:

- a) la tabella A "Finanziamento per l'anno 2013 delle leggi regionali continuative e ricorrenti" è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla presente legge;
- b) la tabella B "Rifinanziamento leggi regionali" è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla presente legge;
- c) la tabella C "Autorizzazioni di spesa per l'anno 2013" è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla presente legge;
- d) la tabella D "Cofinanziamenti regionali di programmi statali" è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla presente legge;
- e) la tabella E "Cofinanziamenti regionali di programmi comunitari" è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla presente legge.

Art. 36

(Modifica e integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 46/2012)

1. Gli allegati alla l.r. 46/2012 sono così modificati e integrati:

- a) il prospetto 1 "Spese finanziate con il ricorso al credito" è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;
- b) il prospetto 2 "Assegnazioni Finalizzate" è modificato dal prospetto 2 allegato alla presente legge;
- c) l'elenco 1 "Spese obbligatorie" è sostituito dall'elenco 1 allegato alla presente legge;
- d) l'allegato 1 "Bilancio pluriennale per il triennio

Art. 34

(Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell'anno 2013)

Identico

Art. 35

(Modifica alle tabelle allegata alla l.r. 45/2012)

Identico

Art. 36

(Modifica e integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 46/2012)

Identico

- 2013/2015" di cui all'articolo 29 della l.r. 46/2012 è modificato secondo le risultanze dell'allegato 1 annesso alla presente legge;
- e) l'allegato 2 "Oneri ed impegni finanziari da sostenere nel 2013 dalla Regione Marche in relazione ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati sottoscritti" è integrato alla presente legge.

Art. 37

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

Art. 37

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico

ELENCO DELLE VARIAZIONI APPORTATE AGLI STANZIAMENTI DELLE LEGGI REGIONALI DI SPESA
PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

LE MODIFICHE APPROVATE DALLA COMMISSIONE SONO EVIDENZIATE IN GRIGIO

DESCRIZIONE	VARIAZIONI ASSESTAMENTO
Legge regionale 27 giugno 1973, n. 15 Concessione di un contributo annuo all'istituto regionale per la storia del movimento di Liberazione nelle marche	-80.000,00
Legge regionale 8 giugno 1983, n. 12 Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza	-12.000,00
Legge regionale 22 aprile 1987, n. 20 Modifica della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 riguardante "Ulteriori provvedimenti a favore dei soggetti affetti di uremia cronica"	-14.000,00
Legge Regionale 5 novembre 1988, n. 43. Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione	1.650.000,00
Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.	-51.665,17
Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10 Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche.	-3.600,00
Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 17 Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi	300.000,00
Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 44. Rifinanziamento della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali".	711,80
Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18. Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persona in condizione di disabilità	-7.950.000,00
Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38 Riordino in materia di diritto allo studio universitario	699.590,66
Legge Regionale 14 gennaio 1997, n. 9. Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta Economica e della Programmazione settore agroalimentare (CEPA)	547.537,98
Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 15 Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	1.260.844,73
Legge Regionale 12 dicembre 1997, n. 72 Testo unico delle Leggi regionali concernenti: contributi di esercizio e di Investimento per i trasporti pubblici locali	38.000,00
Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 22 Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato	4.400,00
Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45 Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche	-39.694.945,62

DESCRIZIONE	VARIAZIONI ASSESTAMENTO
Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 10 Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enli Locali nel settori della sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa	1.485.000,00
Legge Regionale 22 ottobre 2001, n. 22 Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato	-200.000,00
Legge Regionale 11 dicembre 2001, n. 32 Sistema regionale di protezione civile	170.687,00
Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 5 Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione	-1.673.650,00
Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"	-5.100.000,00
Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 11 Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque Interne	155.288,00
Legge Regionale 28 ottobre 2003, n. 20 Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione	-854.685,87
	-854.728,60
Legge Regionale 13 maggio 2004, n. 11 Norme in materia di pesca marittima e acquacultura	-405.000,00
Legge Regionale 14 luglio 2004, n. 15 Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa.	-1.046.081,56
Legge Regionale 25 gennaio 2005, n. 2 Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro	190.257,95
Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 6 Legge forestale regionale	-38.000,00
Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 7 Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale	-70.000,00
Legge Regionale 11 luglio 2006, n. 9 Teste Unico delle norme regionali in materia di turismo	435.310,00
Legge Regionale 17 giugno 2008, n. 14 Norme per l'edilizia sostenibile	-150.000,00
Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 17 Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi	19.470,03
Legge Regionale 1 luglio 2008, n. 18 Norme In materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali	-100.000,00
Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini -Ombudsman regionale	-2.902,95
Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 30 Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale	268.224,44
Legge Regionale 3 aprile 2009, n. 11 Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo	80.000,00
Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 4 Norme in materia di beni e attività culturali	90.000,00
	88.000,00
Legge Regionale 14 novembre 2011, n. 21 Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura	140.000,00

DESCRIZIONE	VARIAZIONI ASSESTAMENTO
Legge Regionale 2 aprile 2012, n. 5 Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero	40.000,00
Legge Regionale 30 settembre 2013, n. 31 Iniziative regionali per il rilancio della città di "Ancona capoluogo"	100.000,00

ELENCO DELLE VARIAZIONI APPORTATE AGLI STANZIAMENTI DELLE LEGGI REGIONALI
RIFINANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE IDENTICO

DESCRIZIONE	VARIAZIONI ASSESTAMENTO
Legge regionale 27 giugno 1973, n. 15 Concessione di un contributo annuo all'istituto regionale per la storia del movimento di Liberazione nelle Marche	80.000,00
Legge regionale 24 luglio 2002, n. 11 Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità	-215.000,00

ELENCO DELLE VARIAZIONI APPORTATE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA PREVISTE NEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2013

LE MODIFICHE APPROVATE DALLA COMMISSIONE SONO EVIDENZIATE IN GRIGIO

U.P.B	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO
10202	PER L'ORGANIZZAZIONE E LA COMPARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	-8.000,00
	PER CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RILEVANTE	-4.206,55
	PER CONTRIBUTO AL CONSOLATO REGIONALE E/O CONSOLATO PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA	-2.000,00
10301	PER CONTRIBUTO AL CRAL REGIONE MARCHE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	10.000,00
10302	PER CONTRIBUTO ALL'ERSU DI MACERATA PER LA MANUTENZIONE DEL "PALAZZO DE VICO" IN MACERATA	33.000,00
	PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI REGIONALI E PER GLI EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI	170.000,00
	PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO	8.145,72
10304	PER IL POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SERVER FARM	112.938,00
	PER L'ACQUISTO E SVILUPPO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ELETTRONICHE, PROCEDURE E PROGRAMMI PER L'INFORMATICA REGIONALE	-40.000,00
10305	PER IL SERVIZIO INFORMATIVO E STATISTICO (DLGS 322/89 E LR 20/2001)	-15.000,00
10307	PER LA PUBBLICIZZAZIONE BANDI DI GARA PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI REGIONALI	-20.000,00
10308	PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE	10.200,00
		0,00
10309	PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI ED ALTRI ONERI ACCESSORI	50.000,00
10503	PER LE RIVISTE E NOTIZIARI DELLA GIUNTA REGIONALE (STAMPA, SPEDIZIONE, ED ALTRI ONERI CONNESSI) NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	-16.000,00
	PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE	-21.000,00
	PER IL MONITORAGGIO E PROMOZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO	-13.000,00
10505	PER LA PUBBLICIZZAZIONE SUI QUOTIDIANI LOCALI DEI CONCORSI INDETTI DALLA REGIONE MARCHE	10.000,00
10601	PER CONTRIBUTO AL FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA E PREMI PER IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO DEL 10% DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALLA L.R. 33/1998	75,00
20704	PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE CORSI PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMIN. VARIE E PER AZIONI A FAVORE LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE	35.937,50
	PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-8.145,72
20806	PER RESTITUZIONE ALLO STATO DEL GETTITO TASSA AUTOMOBILISTICA	12.789.459,44
20808	PER RESTITUZIONE DEGLI ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	414,95
20809	PER RECUPERO DA PARTE DELLO STATO DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO NAZIONALE (LEGGE 183/87) DEL PROGRAMMA PIC RETEX 1994/99 ITALIA OB. 2 E 5 B N. FESR 920510001	151.590,07
20810	AGGI PER L'ESAZIONE DEI TRIBUTI, ED ALTRI ONERI ACCESSORI	50.000,00
	PER LA CONVENZIONE PRA E DTT PER SERVIZI INERENTI LA TASSA AUTO	-85.000,00

U.P.B	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO
20820	PER ANTICIPAZIONI AI COMUNI PER LE SPESE DI PROGETTUALITA' DELLE OPERE PUBBLICHE E DI PIANI	356.809,70
	PER ANTICIPAZIONI PER GLI INDENNIZZI AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI - L. 210/92 DLGS 112/98 E DPCM SEGUENTI	563,61
30901	PER FINANZIAMENTI AI GRUPPI DI COLTIVATORI E ASSOCIAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE	-50.000,00
	PER CONVEGNI, SEMINARI, CONGRESSI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	-28.000,00
	PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-7.000,00
	PER SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL PIANO CONTROLLO OGM-LR 5 DEL 3/3/2004 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.680,00
30902	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI HARDWARE E REALIZZAZIONE SOFTWARE	20.000,00
30905	PER IL CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO PROGETTO "BIOREG MARCHE"	40.000,00
	PER IL CONTRIBUTO ALL'ASSAM PER LA DIFESA DELLE LATIFOGIE DALLA DIFFUSIONE DEL TARLO ASIATICO ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS	90.000,00
30907	PER RICERCHE E SPERIMENTAZIONE AGRARIA REGIONALE E BORSE DI STUDIO PER LA SPERIMENTAZIONE AGRARIA	-100.000,00
	PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVO AL PROGRAMMA COMUNITARIO FEARS	-419.702,84
	PER LA DIFFUSIONE E LA CONOSCENZA DEL MARCHIO QM - QUALITA' MARCHE	-23.000,00
	PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVA AGLI INTERVENTI PER LA BANDA LARGA 3.2.1 PSR MARCHE	-421.000,00
	PER INTERVENTI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA SOCIALE - CORRENTE	-130.000,00
30908	PER IMPIEGHI DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI AGRARI ACCESI PRESSO LA BANCA DELLE MARCHE	98.878,87
	PER IMPIEGHI DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI AGRARI ACCESI PRESSO LA BANCA POPOLARE	429.010,32
	PER INTERVENTI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA SOCIALE - INVESTIMENTO	-10.000,00
30910	PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVO AL PROGRAMMA COMUNITARIO FEARS - ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI E BENI MOBILI	20.000,00
31001	PER FONDO TARIFFARIO INERENTE L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI	157.836,85
31101	PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME	-45.000,00
31105	PER INDENNIZZI AI RICORRENTI O EREDI PER DANNI CAUSATI DALLE MUCILLAGINI DEL 1992 - SENTENZA TAR MARCHE N. 333/2012 - EX LR 18/1992	80.000,00
	PER IL PAGAMENTO IRAP RELATIVO AL PROGRAMMA COMUNITARIO FEP	3.000,00
31205	PER LA REDAZIONE DI STUDI, RICERCHE E PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE E PER L'ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VIGILANZA AMBIENTALE	12.915,17
31303	PER LA PARTECIPAZIONE AL SESTO FORUM DELLA CREATIVITA' TESSILE - PARMA - MAGGIO 2013	300,00
31401	PER L'OPERATIVITA' DELLA SVIM SPA	180.683,00
	PER PROGETTI INTEGRATI SETTORE INDUSTRIA	-359.924,57
	PER PROGETTI INTEGRATI ATTIVITA' PRODUTTIVE	54.152,57
	PER PROGETTI INTEGRATI PER LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	111.560,00
31407	PER PROGETTI INTEGRATI PER I COMUNI	104.230,00
	PER LA REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI	50.000,00
31605	PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	300.000,00
	PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO STRUMENTI DI COMUNICAZIONE EDITORIALE CINEMATOGRAFICA, AUDIOVISIVA E DIGITALE	30.000,00
31607	PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE	903.500,00

U.P.B	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO
31801	PER FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE TURISTICA (ART. 3)	-5.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO SPORTIVO/TURISTICO "EURO WINNERS CUP"	5.000,00
32003	PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'	-767,36
	PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI E GLI ADEMPIMENTI DI CUI AI PUNTI 3,4 E 5 ART. 8 DEL CCNL DEL COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING	-22.767,36
	PER LA REALIZZAZIONE PROGETTI DI AZIONI POSITIVE PER LA PIENA REALIZZAZIONE DI PARI OPPORTUNITA' IN PARTICOLARE PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI SUL LAVORO, SULLA FORMAZIONE ED AL SOSTEGNO DI SISTEMI DI CONCILIAZIONE DI VITA E DI LAVORO	61.394,47
32004	PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI POSITIVE NELL'AMBITO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE AI SENSI DELLA LEGGE 215/92 -	1.174,58
42201	PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	547.162,68
	PER LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI	-30.000,00
	PER LA BANCA DATI SULLE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE	-10.000,00
42202	PER CONTRIBUTI AGLI EE.LL. PER INTERVENTI DI ECOEFFICIENZA ENERGETICA	-100.000,00
	PER PRODOTTI INFORMATICI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	30.000,00
	PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI REGIONALI	20.000,00
42203	PER LA REDAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEL PAI PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DEL PERSONALE	-15.000,00
		-30.000,00
	PER RICOGNIZIONE ED ANALISI PER LA DEFINIZIONE DEL BILANCIO IDRICO D.LGVO 152/2006 ART. 15	-120.000,00
	PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DEL PERSONALE PER ATTIVITA' RELATIVE AL BACINO IDRICO NEI BACINI REGIONALI - D.LGS.VO 152/2006 - ART. 95	120.000,00
42204	PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO NEI BACINI IDRICI	-2.000.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEMONACO PER LA PRIMA FASE DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL'ACCESSO ALLA GROTTA SIBILLA	-50.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MOMBAROCIO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCARPATE VIA DELLA DORA E VIA MONTEGIANO	-90.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI JESI PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME ESINO	-40.000,00
	PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FARO STORICO DEI CAPUCCINI DI ANCONA PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO - ALLERTAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA	40.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE EMERGENZE COSTIERE	10.000,00
	PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI INFORMATICHE HARDWARE E SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEL PAI	15.000,00
		30.000,00
	PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ILLUMINAZIONE DEI PORTI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE, DELLE ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE E DI PULIZIA, ESCAVAZIONE DEI PORTI DI 2' CATEGORIA DALLA SECONDA ALLA QUARTA CLASSE DEGLI APPRODI TURISTICI	-1.485.000,00

U.P.B	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO
	PER COMPLETAMENTO SISTEMI DI MONITORAGGIO ACUSTICO, INDENNIZZO POPOLAZIONI RESIDENTI E CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO ACUSTICO - ART. 90, COMMA 1, L. 21/11/2000, N. 342	-20.000,00
42304	PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DEL PTTA 1994-1996 RELATIVI ALL'AREA PROGRAMMATA AREE URBANE - SETTORE DISINQUINAMENTO ATMOSFERICO E ACUSTICO	-106.084,25
42305	PER LA GESTIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO E PER INTERVENTI NEL SETTORE DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISORSE, IDRICHE ED AMBIENTALI	17.353,23
42306	CONTRIBUTI AGLI ENTI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL MIGLIORAMENTO QUALITA' DELLE ACQUE E RECUPERO AREE DEGRADATE - ART. 17 COMMA 8, LETT. B) LR 71/97 SOSTITUITO DALL'ART. 24 COMMA 1 L.R. 19/2007 - **CFR 30102002/E - CNI/07	2.056.375,03
	PER CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RISANAMENTO E DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI - ARTT. 133 E 134, DLGS 3/4/2006, N. 152 - TRASF. ENTI SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	48.290,52
42307	SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI - CNI/13	30.000,00
42501	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FANO PER IL PROGETTO SPERIMENTALE DI FORESTAZIONE URBANA DA REALIZZARE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSAM - CNI/13	-40.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FANO PER IL PROGETTO SPERIMENTALE DI ARREDO URBANO DA REALIZZARE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSAM - CNI/13	40.000,00
42506	CONTRIBUTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE - CNI/12	-31.957,00
	CONTRIBUTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - CNI/SIOPE/13	31.957,00
42601	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI VISSO PER COMPLETAMENTO LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA	-40.000,00
42602	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA DI PASSATEMPO DI OSIMO PER LA RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA	20.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL MONASTERO DI FONTE AVELLANA PER GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI	30.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI S. MARIA DEL PORTO DI PESARO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AREA LUDICO-SPORTIVA	25.000,00
42701	PER STAMPA E DEFINIZIONE ORARIO REGIONALE INTEGRATO DEL TRASPORTO SU ROTAIE E SU GOMMA, REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO PER L'APPLICAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI (L.R. 21.07.92 N. 31 ART. 1)	-23.760,00
	PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON TRENITALIA SPA PER LA GRATUITA' DEL TRASPORTO BICI SUL TRENO	-260,00
	PER PROGETTI DI MOBILITA' COLLETTIVA SOSTENIBILE	-134.336,95
	PER MOBILITA' COLLETTIVA DIPENDENTI REGIONALI - TRASFERIMENTI DIRETTI UTENTI	14.190,00
	PER CONTRIBUTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA WEB PER LA PUBBLICAZIONE ON LINE DELL'ORARIO REGIONALE TPL GOMMA E FERROVIA	-13.500,00
	PER ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONFERENZE E CONSULENZE IN MATERIA DI TPL	1.000,00
	PER LA CIRCOLAZIONE AGEVOLATA RICONOSCIUTA A VARIE CATEGORIE DI UTENTI	7.000,00
42702	PER CONTRIBUTI AGLI EE.LL. A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE STAZIONI FERROVIARIE IMPRESEZIATE	-14.930,00
42704	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI AI SENSI DELL'ART. 3, DELLA LEGGE 122/89	-300.000,00

U.P.B	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO
52801	PER EROGAZIONE DI INDENNIZZI AI SOGG DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI - L. 210/92 DLGS 112/98 E DPCM SEGUENTI - RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE	860.000,00
52803	PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE CONCERNENTI LE ISPEZIONI ED I CONTROLLI VETERINARI E DI SICUREZZA ALIMENTARE	116.873,88
52805	PER CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIA - FAC. DI MED. VETERINARIA PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO BIENNALI DESTINATE A NEOLAUREATI PER L'ESTENSIONE DELL'ATTIVITA' CLINICA ANCHE ALLE ORE NOTTURNE	100.000,00
52817	PER LA DEFINIZIONE DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA D.L. 17 DEL 19/02/2001	2.205.294,98
52825	PER LA SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DI FARMACI DI FASCIA C AI SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIA RARA	64.238,10
52828	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ANFASS ONLUS MACERATA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RIABILITATIVI	50.000,00
53007	PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CONNESSE AL SERVIZIO CIVILE REGIONALE - LR 15/2005	-130.000,00
53102	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI JESI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "STUPOR MUNDI"	100.000,00
53103	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ASCOLI PICENO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI PER IL FESTEGGIAMENTO DEL PATRONO	10.000,00
53104	PER CONTRIBUTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE SALE CINEMATIGRAFICHE	90.000,00
53106	VALORIZZAZIONE, VIGILANZA, CATALOGAZIONE BENI CULTURALI, SOPRAINTENDENZA BIBLIOGRAFICA - INVESTIMENTO	2.000,00
53201	PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E TEMPO LIBERO - CORRENTE (SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE "PASSAPORTO EMATOCHIMICO")	-40.000,00
53203	PER CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI E RICERCHE NAZIONALE SULLA STORIA DELLA CARTA E DELLE CARTIERE ITALIANE	-10.000,00

VARIAZIONE AI COFINANZIAMENTI REGIONALI DI PROGRAMMI STATALI

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE IDENTICO

UPB	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO
31606	PROMOZIONE - INVESTIMENTO	227.000,00
31801	ORGANIZZAZIONE TURISTICA - CORRENTE	-227.000,00
32003	PARI OPPORTUNITA' - CORRENTE	-38.403,75
52808	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE - INVESTIMENTO	-657.500,00
52820	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTO	1.387.482,15

VARIAZIONE AI COFINANZIAMENTI REGIONALI DI PROGRAMMI COMUNITARI

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE IDENTICO

UPB	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO
FESR		
31401	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - CORRENTE	8.892,66
31402	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - INVESTIMENTO	49.263,78
FEG		
31401	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - CORRENTE	1.444.896,60

ASSEGNAZIONI FINALIZZATE (ART. 19, comma 3 LR 31/2001)

LE MODIFICHE APPROVATE DALLA COMMISSIONE SONO EVIDENZIATE IN GRIGIO

UPB ENTRATA	DENOMINAZIONE	TOTALE UPB ENTRATA	UPB SPESA	DENOMINAZIONE	TOTALE UPB SPESA
20102	TRASFERIMENTI PER "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO"	299.853,00	10310	ONERI PER LA GESTIONE E LA CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO REGIONALE - CORRENTE	299.853,00
		318.193,37	32003	PARI OPPORTUNITA' - CORRENTE	18.340,37
		TOTALE 318.193,37		TOTALE	318.193,37
20105	TRASFERIMENTI PER "OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE"	4.281,07	20701	STIPENDI, RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI - CORRENTE	4.281,07
20106	TRASFERIMENTI PER "TRASPORTI"	210.714,37	42701	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRENTE	210.714,37
20108	TRASFERIMENTI PER "SANITA'"	113.158,04	52814	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - CORRENTE	-36.841,96
		120.627,04	52828	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - CORRENTE	150.000,00
			52811	ASSISTENZA MALATTIE RILEVANZA SOCIALE - CORRENTE	7.469,00
		TOTALE 120.627,04		TOTALE	120.627,04
20109	TRASFERIMENTI PER "SERVIZI SOCIALI"	1.855.000,00	53007	TUTELA SOCIALE E DIRITTI DI CITTADINANZA - CORRENTE	1.855.000,00
20111	TRASFERIMENTI PER "FORMAZIONE"	30.000,00	53109	FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO - CORRENTE	30.000,00
20115	COFINANZIAMENTO CORRENTE PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	157.640,10	31401	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - CORRENTE	-30.779,33
			42307	SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEL CICLO DEI RIFIUTI - CORRENTE	20.330,00
			53007	TUTELA SOCIALE E DIRITTI DI CITTADINANZA - CORRENTE	168.089,43
			TOTALE 157.640,10	TOTALE	157.640,10
20118	TRASFERIMENTI PER SANITA'	2.840.923,00	52817	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - CORRENTE	2.840.923,00
20203	FINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI	144.029,00	31407	COOPERAZIONE E SVILUPPO - CORRENTE	144.029,00

20204	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	569.417,89	31401	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - CORRENTE	-25.465,40
			42307	SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEL CICLO DEI RIFIUTI - CORRENTE	60.990,00
			42701	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRENTE	29.625,00
			53007	TUTELA SOCIALE E DIRITTI DI CITTADINANZA - CORRENTE	504.268,29
	TOTALE	569.417,89		TOTALE	569.417,89
20301	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	113.466,18	10305	SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO - CORRENTE	95.924,50
			32003	PARI OPPORTUNITA' - CORRENTE	14.250,00
			32101	FORMAZIONE PROFESSIONALE - CORRENTE	14.791,68
			53203	CACCIA E PESCA SPORTIVA - CORRENTE	-11.500,00
	TOTALE	113.466,18		TOTALE	113.466,18
20302	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI PER SANITA'	6.818.589,97	52825	ULTERIORI TRAFSERIMENTI AGLI ENTI DEL SSR	6.818.589,97
30301	RECUPERI E RIMBORSI	505.008,23	31402	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - INVESTIMENTO	500.521,87
			42604	EDILIZIA RESIDENZIALE - INVESTIMENTO	4.486,36
	TOTALE	505.008,23		TOTALE	505.008,23
40301	TRASFERIMENTI PER "AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI"	1.198.181,02	10604	FONDO PER LE COMUNITA' MONTANE - INVESTIMENTO	1.198.181,02
40305	TRASFERIMENTI PER "OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE"	9.486.048,07	42602	LAVORI PUBBLICI - INVESTIMENTO	7.852.583,75
			42604	EDILIZIA RESIDENZIALE - INVESTIMENTO	1.633.464,32
	TOTALE	9.486.048,07		TOTALE	9.486.048,07
40315	COFINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	30.779,33	31402	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - INVESTIMENTO	30.779,33
40404	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	25.465,40	31402	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - INVESTIMENTO	25.465,40
40501	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	412.034,20	31504	COOPERAZIONE - INVESTIMENTO	412.034,20

**MODIFICHE APPROVATE DALLA COMMISSIONE ALLA TABELLA 1
MODIFICAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE DI CUI ALL'ARTICOLO 33**

UPB	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN RIDUZIONE
20102	TRASFERIMENTI PER "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO"	18.340,37	
20108	TRASFERIMENTI PER "SANITA"	7.469,00	
40202	RISCOSSIONE DA PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	3.500.000,00	
40301	TRASFERIMENTI PER "AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI"	1.198.181,02	
	TOTALE	4.723.990,39	0,00

**MODIFICHE APPROVATE DALLA COMMISSIONE ALLE TABELLE 2 E 3
MODIFICAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE DI CUI ALL'ARTICOLO 33**

UPB	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN RIDUZIONE
10308	SPESE PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INVESTIMENTO		-10.200,00
10311	ONERI DERIVANTI DA CONTROVERSIE - CORRENTE	42,73	
10604	FONDO PER LE COMUNITA' MONTANE - INVESTIMENTO	1.198.181,02	
10606	SICUREZZA DEI CITTADINI E DEI TERRITORI - CORRENTE		-20.000,00
10613	SICUREZZA DEI CITTADINI E DEI TERRITORI - INVESTIMENTO	20.000,00	
20804	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE		-19.800,00
20818	FONDO ANTICRISI - CORRENTE	500.000,00	
20819	FONDO ANTICRISI - INVESTIMENTO		-500.000,00
20822	FONDO PRIORITA' - INVESTIMENTO		-80.000,00
20823	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	3.500.000,00	
31301	SOSTEGNO ALL'ARTIGIANATO DI PRODUZIONE - CORRENTE		-42,73
31605	PROMOZIONE - CORRENTE	150.000,00	
31801	ORGANIZZAZIONE TURISTICA - CORRENTE		-150.000,00

UPB	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN RIDUZIONE
32003	PARI OPPORTUNITA' - CORRENTE	18.340,37	
42203	PIANI DI BACINO, DIFESA COSTIERA, RISANAMENTO AREE AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO, PORTI - CORRENTE		-15.000,00
42204	PIANI DI BACINO, DIFESA COSTIERA, RISANAMENTO AREE AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO, PORTI - INVESTIMENTO	15.000,00	
42307	SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEL CICLO DEI RIFIUTI - CORRENTE	30.000,00	
52811	ASSISTENZA MALATTIE RILEVANZA SOCIALE - CORRENTE	7.469,00	
52822	FONDO SANITARIO INDISTINTO CON VINCOLI DI DESTINAZIONE REGIONALE DA DESTINARE AGLI ENTI DEL SSR E AL DIRMT		-43.939,58
52823	FONDO SANITARIO INDISTINTO CON SPECIFICO VINCOLO DI DESTINAZIONE REGIONALE DA DESTINARE A ALTRI SOGGETTI	51.683,58	
52825	ULTERIORI TRASFERIMENTI AGLI ENTI DEL SSR		-7.744,00
53101	STRUTTURAZIONE, INTEGRAZIONE RETI TEMATICHE - CORRENTE		-5.300,00
53103	PROMOZIONE E ATTIVITA' CULTURALI - CORRENTE	5.300,00	
53104	PROMOZIONE E ATTIVITA' CULTURALI - INVESTIMENTO		-2.000,00
53106	VALORIZZAZIONE, VIGILANZA, CATALOGAZIONE BENI CULTURALI, SOPRAINTENDENZA BIBLIOGRAFICA - INVESTIMENTO	2.000,00	
53109	FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO - CORRENTE	80.000,00	
53201	PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E TEMPO LIBERO - CORRENTE		-40.000,00
53205	FONDO UNICO SPORT - CORRENTE	40.000,00	
	TOTALE	5.618.016,70	-894.026,31

RIEPILOGO	
MAGGIORE ENTRATA	4.723.990,39
MAGGIORE SPESA	4.723.990,39
TOTALE	0,00

TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA

PROSPETTO 1 – SPESE FINANZIATE CON IL RICORSO AL CREDITO

ELENCO 1 – SPESE OBBLIGATORIE

ALLEGATO 1 – BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013-2015 DI CUI
ALL'ARTICOLO 29 DELLA L.R. 46/2012

ALLEGATO 2 – ONERI ED IMPEGNI FINANZIARI DA SOSTENERE NEL 2013 DALLA
REGIONE MARCHE IN RELAZIONE AI CONTRATTI RELATIVI A
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI SOTTOSCRITTI

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

IDENTICO